



Consiglio Superiore della Magistratura

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

SIG. GANCI GIUSEPPE
 TRAVERSA RIGILIFFI, 26
 CASSETTA MODULARE N. 1
 96100 SIRACUSA (SR)

OGGETTO: Pratica num. 811/RE/2009

Esposto del sig. Giuseppe GANCI, da Siracusa.

(Note del 25.09.2009 e del 17.12.2009)

Comunicazione delibera C.S.M. 10/02/2010

In relazione ai suoi esposti del 25 settembre e 17 dicembre 2009, si ritiene doveroso informarla, per esplicita deliberazione dell'Assemblea Plenaria del C.S.M., che in base all'art 2 del D. Lgs. 23 febbraio 2006, n.109 "l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare".

Il Consiglio Superiore della Magistratura non può, quindi valutare il merito dei provvedimenti giurisdizionali pronunciati dai magistrati che sono soggetti, come qualunque altro cittadino nel caso in cui violi la legge, al giudice ordinario civile e penale.

Il cittadino può del resto, contro i sopra indicati provvedimenti, esperire tutti i rimedi, nel rispetto delle forme e nei modi, previsti dalla legge ordinaria.

Il Consiglio Superiore della Magistratura può solo disporre, su proposta della Prima Commissione, che è organo diverso e separato dalla Sezione Disciplinare, il trasferimento d'ufficio dei magistrati "quando per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza ed imparzialità", ai sensi dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati sono, invece, adottati dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - nelle ipotesi in cui il magistrato abbia tenuto una condotta contraria ai propri doveri sia fuori sia nell'esercizio delle funzioni - su richiesta, in via esclusiva, del Ministro della giustizia e del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

